



Città di Martano
(Provincia di Lecce)

Χώρα Μαρτάνου
Ελλάς τού Δερεντού

Piazzetta Giacomo Matteotti n. 12 – Tel. 0836575272 – fax 0836572347 – c.f. e partita I.V.A 00412440752
www.comune.martano.le.it - sindaco@comune.martano.le.it

ORDINANZA N. 75 DEL 31/12/2019

OGGETTO: Proroga del divieto di transito e sosta veicolare nelle vie del nucleo antico sino al 31 dicembre 2020.

IL SINDACO

Vista:

- la propria ordinanza n. 2 del 17.01.2019 con la quale si vietava il transito e la sosta a tutti i veicoli, ivi compresi quelli dei residenti, nel nucleo antico, in via sperimentale dal 19 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 al fine di valorizzare il nucleo antico nonché garantire una maggiore tutela del traffico pedonale, tenuto conto che:
 - “tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi era quello di riqualificazione del Centro Storico attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico e urbanistico
 - già in occasione di diverse manifestazioni che avevano interessato le predette vie, nonché con l’ordinanza n. 48 del 12.12.2018 si era proceduto ad interdire il traffico veicolare nel nucleo antico e che tale regolamentazione aveva avuto ricadute positive in termini di sicurezza e di migliore fruibilità del Centro Storico;
 - sentita la Consigliera Comunale Avv. Melania Vitto, che comunicava l’opportunità di interdire il traffico veicolare nel nucleo antico in via sperimentale dal 19 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 al fine di valorizzare il nucleo antico nonché garantire una maggiore tutela del traffico pedonale;
 - si riteneva necessario vietare il transito e la sosta a tutti i veicoli ivi compresi quelli dei residenti, che potevano utilizzare il Pass per la sosta su via Pomerio, per sostare su via Marconi;
 - si consentiva l’accesso ai soli veicoli dei residenti al fine di effettuare operazioni di carico e scarico fatta eccezione per la circolazione dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia;”
- la propria ordinanza n. 15 del 30.03.2019 con la quale si prorogava sino al 31 dicembre 2019 il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, ivi compresi quelli dei residenti, nel nucleo antico;

Rilevato che l'esperimento traffico ha avuto le ricadute positive, in termini di sicurezza e di migliore fruibilità del Centro Storico, previste e che pertanto si ritiene di dover prorogare sino al 31 dicembre 2020 l'interdizione al traffico veicolare nel nucleo antico;

Considerato che il traffico veicolare può essere agevolmente deviato su itinerari alternativi;

Visti gli artt. 6, 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D. L.vo n.285/92 (Nuovo Codice della Strada) e succ. mod.ed integ.

ORDINA

dalle ore 00.00 del 1° gennaio 2020 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020 il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli compresi quelli appartenenti ai residenti su:

- a) Via Pomerio,
- b) Via Roma,
- c) Via Chiesa,
- d) Via Margoleo,
- e) Via Terra;

DISPONE

che i residenti del nucleo antico, dalle ore 00.00 del 1° gennaio 2020 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020 possono:

1. avvalersi del Pass utilizzato per la sosta su via Pomerio, per sostare su via Marconi;
2. transitare, al solo fine di effettuare le operazioni di carico e scarico,;

L' Amministrazione Comunale, si riserva di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, sospendendo, modificando o revocando la presente autorizzazione, nel caso di inosservanza o di abuso.

La presente ordinanza è valida dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

DISPONE INOLTRE

- che venga attuata la rimozione coatta, ove necessario nei giorni, nei luoghi e negli orari indicati, dei mezzi eventualmente presenti;

DISPONE ALTRESI'

La revoca di ogni precedente ordinanza eventualmente in contrasto con la presente;

La trasmissione di copia della presente ordinanza a:

1. Al locale Comando di Polizia Locale;

2. Alla Locale Stazione dei Carabinieri;

3. Al Servizio Sanitario 118;

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Dispone altresì che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale di questo Comune.

Avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia oppure, in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica, con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.10.1993.

Il Servizio di Polizia Locale e e coloro i quali sono preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. 285/ 1992 e ss.mm.ii., sono incaricati al controllo per il rispetto della presente ordinanza.

Lì 31/12/2019

IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 4

Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 03/01/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Martano, addì 03/01/2020

IL SINDACO
F.to Tarantino Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martano
